

# **Fondazione di previdenza EFG SA**

## Regolamento degli accantonamenti attuariali

Valido dal 31 dicembre 2021

---

<b>Indice</b>	<b>Pagina</b>
<b>1</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>4</b>
3.1	4
3.2	4
<b>4</b>	<b>5</b>
4.1	5
4.2	5
4.3	6
4.4	6
4.5	6
4.6	7
4.7	8
<b>5</b>	<b>8</b>
5.1	8
5.2	8
<b>6</b>	<b>8</b>

## 1 Introduzione

Tramite il presente Regolamento la Fondazione di Previdenza EFG SA (in seguito «Fondazione») stabilisce le disposizioni per costituire e sciogliere gli accantonamenti attuariali in conformità con l'articolo 48e dell'OPP 2, con le raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26 e con la direttiva tecnica 2 (DTA 2) della Camera svizzera degli esperti di casse pensioni.

Questi accantonamenti attuariali devono garantire la sicurezza del finanziamento e dell'adempimento in ogni tempo degli impegni assunti ai sensi degli articoli 65 e 65b LPP. Essi concorrono inoltre alla trasparenza dell'effettiva situazione finanziaria della Fondazione ai sensi dell'articolo 65a LPP. Nel presente Regolamento sono quindi presentati i metodi di calcolo e le descrizioni dei capitali di previdenza, degli accantonamenti attuariali, della riserva di fluttuazione di valore, nonché le basi tecniche attualmente applicate.

Inoltre, dal 1.1.2021 è stata costituita all'interno della Fondazione una Cassa Pensione Interna di Pensionati (CPR), composta da tutti i beneficiari di rendita al 31.12.2020, inclusi i beneficiari del Fondo Complementare di Previdenza EFG (di seguito il "Fondo") al 31.12.2020 trasferiti per contratto alla Fondazione in data 1.1.2021 ai sensi dell'articolo 98LFus. Questa CPR sarà gestita separatamente dagli attivi e dai pensionati sorti dal 1.1.2021. Di conseguenza, la CPR disporrà di una contabilità interna, di un bilancio e di un grado di copertura separati.

## 2 Basi tecniche

I capitali di previdenza e gli accantonamenti attuariali devono essere calcolati secondo principi attuariali riconosciuti e attraverso basi tecniche economiche e demografiche realistiche e corrispondenti, per quanto ragionevolmente possibile, alla situazione presente e futura della Fondazione. A questo proposito i principi e le direttive della Camera svizzera degli esperti di casse pensioni devono essere presi in considerazione.

Le basi tecniche economiche s'identificano nel tasso tecnico d'interesse, che deve situarsi con un margine adeguato al di sotto del rendimento netto atteso dalla strategia d'investimento della Fondazione. Le basi tecniche demografiche riguardano la longevità, la morte e l'invalidità e devono essere generalmente accessibili e riconosciute.

Le basi tecniche determinanti per il calcolo dei capitali di previdenza e degli accantonamenti attuariali sono definite annualmente dal Consiglio della Fondazione su raccomandazione del perito in materia di previdenza professionale (in seguito «il perito»).

Per il calcolo dei capitali di previdenza e degli accantonamenti attuariali, la Fondazione applica attualmente (2021) le seguenti basi tecniche:

- tasso tecnico: 1.75%,
- tavole di mortalità: LPP 2020 generazionali dell'anno di calcolo,

- tavole d'invalidità: LPP 2020.

Il perito verifica periodicamente se il tasso tecnico e le tavole adottate sono appropriate rispetto alla situazione effettiva della Fondazione e del mercato. Se necessario, egli propone delle modifiche delle basi tecniche al Consiglio della Fondazione.

### **3 Capitali di previdenza degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendita**

#### **3.1 Capitali di previdenza degli assicurati attivi**

Il calcolo dei capitali di previdenza degli assicurati attivi avviene secondo la legislazione per la previdenza professionale (LPP, LFLP) sulla base di un metodo statico, in conformità alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26.

I capitali di previdenza degli assicurati attivi corrispondono così alla somma delle prestazioni di libero passaggio degli assicurati attivi alla data di calcolo.

#### **3.2 Capitali di previdenza dei beneficiari di rendita**

I capitali di previdenza dei beneficiari di rendita verranno suddiviso in tre parti ed esposti separatamente nel bilancio attuariale:

##### **3.2.1 *Capitali di previdenza dei beneficiari di rendita costituiti prima del 1.1.2021***

I capitali di previdenza dei beneficiari di rendita corrispondono al valore attuale delle rendite correnti, incluse le eventuali prestazioni in aspettativa per i superstiti. Per i beneficiari di una rendita d'invalidità temporanea, il capitale di previdenza corrisponde alla somma del valore attuale delle rendite correnti, incluse le prestazioni in aspettativa per i superstiti, del valore attuale della liberazione del pagamento dei contributi e del valore dell'avere di vecchiaia alla data di calcolo.

Il calcolo si fonda sui principi e sulle basi tecniche professionalmente riconosciuti secondo l'art. 2 del presente Regolamento. I capitali di previdenza dei beneficiari di rendita sono calcolati collettivamente e tengono debitamente conto di eventuali rendite riassicurate.

##### **3.2.2 *Capitali di previdenza dei beneficiari di rendita trasferiti dal Fondo al 1.1.2021***

Definizione identica all'art. 3.2.1.

##### **3.2.3 *Capitali di previdenza dei beneficiari di rendita costituiti dal 1.1.2021***

Definizione identica all'art. 3.2.1.

I capitali di previdenza dei beneficiari di rendita dei paragrafi 3.2.1 e 3.2.2 sono gestiti nella CPR come una unità di rischio separata.

## **4 Accantonamenti attuariali**

### **4.1 Accantonamento per tasso di conversione**

Questo accantonamento è applicabile agli assicurati attivi e agli invalidi in primato contribuiti.

Questo accantonamento viene effettuato fino a quando si generano perdite tecniche in caso di pensionamento. Le perdite tecniche sono generate – al momento della transizione da assicurato attivo a beneficiario di rendita – dalla differenza tra il capitale di previdenza in qualità di nuovo beneficiario di rendita e il suo capitale di previdenza come assicurato attivo (cioè la sua prestazione di libero passaggio al momento del pensionamento). Questa differenza è in particolare causata dal disallineamento delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei tassi di conversione come da Regolamento previdenziale e le basi tecniche correntemente applicate dalla Fondazione (vedi art. 2 del presente Regolamento). Questo disallineamento genera quindi una differenza tra il tasso di conversione come da Regolamento previdenziale e quello determinato correttamente in funzione delle basi tecniche correntemente applicate dalla Fondazione.

Dal 1.1.2022 i tassi di conversione regolamentari si fondano sulle seguenti basi tecniche:

- tasso tecnico d'interesse: 2.25%,
- tavole di mortalità: LPP 2020 generazionali dell'anno 2022.

L'ammontare dell'accantonamento per tasso di conversione dipende direttamente dall'importo di queste perdite tecniche in caso di pensionamento. Per il suo calcolo sono considerati tutti gli assicurati attivi e invalidi (che hanno diritto a una rendita d'invalidità solo fino al pensionamento) che alla data di calcolo hanno un'età superiore ai 55 anni. Sulla base dei pensionamenti effettivi passati, si tiene pure conto della probabile proporzione di chi sceglierà di ricevere la propria prestazione di vecchiaia in termini di rendita piuttosto che in capitale.

L'accantonamento per tasso di conversione è suddiviso in due parti:

1. Accantonamento per tasso di conversione per tutti gli attivi e invalidi dopo il 1.1.2021,
2. Accantonamento per tasso di conversione per i beneficiari di rendita temporanea d'invalidità esistenti al 1.1.2021 nella Fondazione (e gestiti nella divisione CPR).

### **4.2 Accantonamento per rischio longevità beneficiari di rendita**

Dato che per il calcolo dei Capitali di previdenza dei beneficiari di rendita si applicano le tavole generazionali dell'anno di calcolo, non è richiesta la costituzione di una riserva aggiuntiva a copertura del rischio longevità dei pensionati.

Il perito verifica periodicamente la necessità di questo accantonamento e, se necessario, propone delle modifiche all'indirizzo del Consiglio della Fondazione.

#### **4.3 Accantonamento per interessi**

Il Consiglio di Fondazione, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento previdenziale della Fondazione, determina alla fine di ogni anno il tasso d'interesse per la remunerazione dell'avere di vecchiaia (attivi e invalidi primato contributi) e del conto complementare. Per terminazioni o altri casi che necessitino di un calcolo delle prestazioni di uscita, viene applicato un tasso d'interesse preliminare deciso dal Consiglio di Fondazione. A seguito di tale procedura, la Fondazione costituisce un accantonamento a copertura degli impegni già prevedibili. L'importo di questo accantonamento corrisponde al costo stimato degli interessi per un anno.

L'accantonamento per interessi è suddiviso in tre parti:

1. L'accantonamento per interessi per tutti gli attivi e invalidi dopo il 1.1.2021,
2. L'accantonamento per i beneficiari di rendita temporanea d'invalidità esistenti al 1.1.2021 nella Fondazione (e gestiti nella divisione CPR),
3. L'accantonamento per i beneficiari di rendita temporanea d'invalidità esistenti al 1.1.2021 nel Fondo (riguarda solo la retribuzione aggiuntiva non dipendente dal salario) (e gestiti nella divisione CPR).

#### **4.4 Accantonamento per rischi morte e invalidità assicurati attivi**

I rischi di morte e invalidità possono essere soggetti a importanti variazioni sul corto periodo, così che improvvise concentrazioni di casi di morte e invalidità possono gravare in maniera importante sulla situazione finanziaria della Fondazione. I contributi di rischio versati da datore di lavoro e dipendenti finanziano i casi di sinistro attesi sul lungo periodo, ma le loro variazioni a corto termine sono solo parzialmente coperte. Queste variazioni sono perciò coperte da questo accantonamento per rischi morte e invalidità per gli assicurati attivi.

L'importo dell'accantonamento è verificato periodicamente dal perito nel suo rapporto attuariale, tenendo in considerazione l'importo dei contributi di rischio versati da datore di lavoro e dipendenti, l'evoluzione dei casi di sinistro e gli eventuali contratti (ri)assicurativi in vigore.

La Fondazione ha deciso di riassicurare totalmente i sinistri di decesso e invalidità presso una compagnia di assicurazione dal 1° gennaio 2014. Fintanto che questo contratto di riassicurazione congruente è in vigore, l'importo dell'accantonamento può essere fissato a zero.

#### **4.5 Accantonamento per casi di prestazioni pendenti**

Casi di prestazioni pendenti (in particolare, ma non solo, d'invalidità) possono gravare la situazione finanziaria della Fondazione in maniera considerevole. Allo scopo di proteggere la Fondazione dalle possibili

conseguenze di casi di prestazioni pendenti è possibile costituire un accantonamento specifico.

L'importo dell'accantonamento è verificato periodicamente dal perito nel suo rapporto attuariale in funzione del numero e della natura di casi di prestazioni pendenti (se ve ne sono). In particolare, sono da considerare il numero di casi d'invalidità pendenti, la durata della relativa incapacità lavorativa e la probabilità di una definitiva incapacità lavorativa.

#### **4.6 Accantonamento per la riduzione del tasso tecnico d'interesse dei beneficiari di rendita**

Una riduzione del tasso tecnico d'interesse determina l'aumento del capitale di previdenza dei beneficiari di rendita e degli accantonamenti attuariali. Se la Fondazione prevede di ridurre il tasso tecnico d'interesse adottato ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, un accantonamento per tasso tecnico d'interesse può essere costituito.

L'importo dell'accantonamento corrisponde alla differenza tra i capitali di previdenza calcolati con il previsto tasso tecnico d'interesse ridotto e i capitali di previdenza calcolati con il tasso tecnico d'interesse ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento.

La costituzione dell'accantonamento può avvenire in maniera progressiva a dipendenza del momento e dell'entità della prevista riduzione. La riserva sarà poi liberata non appena il nuovo tasso tecnico d'interesse sarà applicato.

È possibile costituire questo accantonamento solo con riferimento al capitale di previdenza dei beneficiari di rendita.

Questo accantonamento è suddiviso in tre parti:

##### **4.6.1 *Accantonamento per la riduzione del tasso tecnico d'interesse all'1.5% per i beneficiari di rendita della Fondazione dettagliati al paragrafo 3.2.1 (gestito nella divisione CPR)***

##### **4.6.2 *Accantonamento per la riduzione del tasso tecnico d'interesse allo 0.75% per i beneficiari di rendita del Fondo dettagliati al paragrafo 3.2.2 (gestito nella divisione CPR)***

##### **4.6.3 *Accantonamento per future riduzioni del tasso tecnico d'interesse per i beneficiari di rendita della CPR definiti ai paragrafi 3.2.1 e 3.2.2***

Il Consiglio di Fondazione destinerà il 50% dell'eventuale Avanzo contabile netto della CPR (art. 8 lit. Z RPC 26) alla costituzione di una Riserva di fluttuazione di valore della CPR e il restante 50% alla costituzione del sopra-citato accantonamento al paragrafo 4.6.3.

La CPR ha come obiettivo a lungo termine di raggiungere una Riserva di fluttuazione di valore del 10% sulle passività iscritte a bilancio.

Il Consiglio di Fondazione fisserà l'obiettivo dell'accantonamento al paragrafo 4.6.3 nonché i termini del suo utilizzo nel rispetto delle norme di legge.

#### **4.7 Altri accantonamenti attuariali**

In caso di necessità possono essere costituiti ulteriori accantonamenti attuariali per casi ed eventi speciali non previsti dal presente Regolamento secondo principi professionalmente riconosciuti.

### **5 Riserva di fluttuazione di valore**

L'obiettivo dell'importo della riserva di fluttuazione di valore e il suo metodo di calcolo sono determinati nel Regolamento d'investimento della Fondazione.

La riserva di fluttuazione è suddivisa in due parti:

#### **5.1 Riserva di fluttuazione valore attribuita alla CPR**

#### **5.2 Riserva di fluttuazione valore attribuita agli Attivi e ai Beneficiari di rendita del paragrafo 3.2.3.**

### **6 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio della Fondazione il 22 Novembre 2021 ed entra in vigore il 31 Dicembre 2021.

Esso sostituisce il Regolamento sugli accantonamenti attuariali valido finora ed è applicabile per la prima volta alla chiusura dei conti della Fondazione al 31 Dicembre 2021.

Il presente regolamento è consultabile sul portale aziendale. Per eventuali dubbi d'interpretazione, il testo ufficiale di riferimento è quello redatto in lingua italiana.

*Approvato dal Consiglio di Fondazione*

*Lugano, 22.11.2021*

FONDAZIONE DI PREVIDENZA  
EFG SA

Massimo Antonini

Michele Casartelli